Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1917.
Approvazione della convenzione modificativa 8 luglio 1936-XIV relativa alla partecipazione governativa al prodotto lordo della tramvia Cittiglio-Molino d'Anna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 febbraio 1913, n. 176, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 16 dicembre 1912 per la concessione alla « Società Anonima Tramvie Valcuviane » della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione a vapore da Cittiglio a Molino d'Anna;

Visto l'atto addizionale 27 marzo 1917 approvato con il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 798, col quale la suindicata Società venne autorizzata a sostituire per l'esercizio della tramvia anzidetta, la trazione a vapore con quella elettrica;

Vista l'istanza 22 marzo 1930-XIII con la quale la Società concessionaria chiese:

a) che il prodotto iniziale, a partire dal quale avesse inizio la compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi della linea fosse portato dalla somma di L. 6000 — stabilita dall'art. 5 dell'atto addi-

zionale suindicato — alla somma di L. 30.000 a km. al netto delle tasse erariali;

b) che la quota di partecipazione ai prodotti ultra iniziali fosse ridotto dal 10 % — parimenti stabilito dall'art. 5 dell'atto addizionale di cui sopra — al 5 %;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 8 luglio 1936-XIV fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze ed il rappresentante della « Società Anonima Tramvie Valcuviane » con la quale viene stabilito che il prodotto chilometrico della tramvia Cittiglio-Molino d'Anna oltre il quale comincia — ai sensi dell'atto addizionale approvato col R. decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 798 — la compartecipazione dello Stato, è fissato per un quinquennio, decorrente dal 1° gennaio 1932, nella somma di L. 30.000 (trentamila) annue e che sull'eccedenza di tale somma lo Stato parteciperà nella misura del 5 %.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **1918.**

Approvazione dello statuto della Regia università di economia e commercio di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di economia e commercio di Trieste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, e modificato con Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 2085, e 6 dicembre 1934-XIII, n. 2269;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme contenute nello statuto della Regia università di economia e commercio di Trieste, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di specializzazione, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 16. — MANCINI.

Statuto della Regia università di economia e commercio di Trieste.

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — La Regia università di economia e commercio di Trieste è costituita dalla Facoltà di economia e commercio. Essa ha per fine di promuovere l'alta cultura economico-commerciale e di fornire la preparazione scientifica all'esercizio della professione libera in materia di economia e commercio ed agli uffici direttivi attinenti all'attività economica ed amministrativa.

Art. 2. — L'Università conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 3. — Con deliberazione del Consiglio di Facoltà, per ogni insegnamento possono essere tenuti annualmente, in aggiunta alle lezioni cattedratiche, dei corsi di esercitazioni, da svolgersi dai titolari e dagli assistenti presso gli istituti scientifici universitari cui il singolo insegnamento fa capo.

Art. 4. — L'insegnamento a titolo privato può essere esercitato, secondo le norme vigenti sull'istruzione superiore, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi nonchè per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del Consiglio di facoltà.

Art. 5. — I corsi liberi, i quali, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezione, siano uguali ai corrispondenti corsi ufficiali, possono dal Consiglio di facoltà essere dichiarati pareggiati ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario.

I corsi pareggiati possono tener luogo dei corrispondenti corsi ufficiali.

Art. 6. — Ogni libero docente deve presentare per l'approvazione, entro il mese di maggio, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richiede il sussidio di musei e laboratori, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

I liberi docenti che vi siano tenuti devono presentare il decreto di abilitazione e comprovare di aver pagato la tassa di esercizio di cui alla tabella *F* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fino a quando il docente non chieda di trasferire il suo insegnamento ad altro Ateneo.

Il termine di cui al 1° comma del presente articolo è prorogato fino al 1° ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Regia università di Trieste.

TITOLO II. — *Ordinamento delle Facoltà di scienze economiche e commerciali.*

Art. 7. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto amministrativo.
5. Diritto processuale civile.
6. Demografia.
7. Diritto corporativo.
8. Tecnica del commercio internazionale.
9. Lingua ungherese.
10. Lingua russa.
11. Lingua ceco-slovacca.
12. Lingua serbo-croata.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine

di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

Art. 8. — L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta, e lo studente ammesso alla prova orale, quando venga riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 9. — L'ordine degli studi consigliato è il seguente:

Primo anno:

Economia politica corporativa (I).
Geografia economica (I).
Istituzioni di diritto pubblico.
Istituzioni di diritto privato.
Matematica generale e finanziaria (I).
Ragioneria generale ed applicata (I).
Statistica metodologica ed economica (I).
Lingua francese o spagnola (I).
Lingua inglese o tedesca (I).

Secondo anno:

Economia politica corporativa (II).
Diritto commerciale (I).
Geografia economica (II).
Matematica generale e finanziaria (II).
Merceologia.
Ragioneria generale ed applicata (II).
Statistica metodologica ed economica (II).
Lingua francese o spagnola (II).
Lingua inglese o tedesca (II).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto commerciale (II).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto internazionale.
Storia economica.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (I).
Lingua francese o spagnola (III).
Lingua inglese o tedesca (III).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Economia e politica agraria.
Politica economica e finanziaria.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (II).

Art. 10. — Il piano di studi di cui al precedente articolo può, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare il presente statuto, essere variato col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 11. — Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti della Facoltà sono stabilite come segue: le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto commerciale, al diritto internazionale, al diritto corporativo, al diritto marittimo, al diritto processuale civile e alla legislazione del lavoro; le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto internazionale, al diritto finanziario e scienza delle finanze, al diritto amministrativo, al diritto corporativo e alla legislazione del lavoro; il diritto commerciale rispetto al diritto industriale e al diritto marittimo; l'economia politica corporativa rispetto all'economia e politica agraria, alla politica economica e finanziaria e al diritto finanziario e scienza delle finanze; la matematica generale e finanziaria (1° anno) rispetto alla statistica metodologica ed economica; la ragioneria generale ed applicata (1° anno) rispetto alla tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale; la tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (1° anno) rispetto alla tecnica del commercio internazionale.

TITOLO III. — *Istituti scientifici.*

Art. 12. — Fanno parte dell'Università i seguenti istituti scientifici:

1. Istituto di economia.
2. Istituto di finanza.
3. Istituto di geografia.
4. Istituto di statistica.
5. Istituto di storia economica.
6. Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata.
7. Istituto di diritto privato.
8. Istituto di diritto pubblico interno.
9. Istituto di matematica finanziaria.
10. Istituto di merceologia.
11. Istituto di ragioneria e tecnica commerciale.
12. Seminario di lingue.

Art. 13. — Gli istituti hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni e iniziative opportune.

Art. 14. — Ogni istituto è diretto da un professore di ruolo nominato dal rettore, su designazione del Consiglio di facoltà, tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata.

Art. 15. — Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti ed i laureati della Facoltà, nonchè gli studenti e laureati di altre Facoltà ed eventualmente gli studiosi estranei, che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal rettore.

Art. 16. — Ogni istituto ha un proprio regolamento interno emanato e modificato dal rettore previa approvazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 17. — Chi frequenta un istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno. In caso di trasgressione può essere sospeso o escluso dalla frequenza, inteso il Consiglio di Facoltà.

Art. 18. — A chi frequenti un istituto per almeno tre mesi, il direttore rispettivo può rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

TITOLO IV. — *Studenti ed esami.*

Art. 19. — I laureati delle altre Facoltà o Istituti superiori possono essere iscritti per il conseguimento della laurea in economia e commercio all'anno di corso che il Consiglio di Facoltà determina, caso per caso, con l'obbligo di seguire i corsi e sostenere gli esami degli insegnamenti fondamentali che non abbiano già superato presso la Facoltà o Istituto superiore di provenienza e di un numero da stabilirsi di insegnamenti complementari scelti fra quelli impartiti nell'Università.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'iscrizione al corso di laurea in economia e commercio.

Art. 20. — Lo studente al momento della immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera, un libretto d'iscrizione nel quale ogni anno deve segnare i corsi che intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Ad attestare la frequenza dello studente al corso il professore appone, in fine d'anno, la propria firma sul libretto d'iscrizione.

Il libretto deve essere presentato alle Commissioni esaminatrici, le quali vi attestano il risultato delle prove sostenute.

Art. 21. — Lo studente può variare il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea purchè rispetti le norme sulle precedenze.

Art. 22. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati nel piano di studi nel numero minimo prescritto per il corso di laurea in economia e commercio dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea anzidetto, sono impartiti nell'Università.

Art. 23. — Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni, a norma delle vigenti disposizioni, in giorni fissati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 24. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore ufficiale della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio di Facoltà delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà. In ogni caso, almeno uno dei membri della Commissione deve essere professore di ruolo.

Ogni Commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia o da chi in sua assenza è da Consiglio di Facoltà delegato a supplirlo.

Un aiuto o assistente può essere chiamato a far parte di una Commissione esaminatrice soltanto per sostituire il professore della materia d'esame dal quale egli dipende. L'aiuto od assistente, però, non può mai presiedere la Commissione.

Art. 25. — La Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di undici membri compreso il rettore che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio di Facoltà tra i professori dell'Università; gli altri quattro sono nominati dal rettore, sulla proposta del Consiglio di Facoltà, fra i professori di ruolo delle Regie università ed Istituti superiori, tra i liberi docenti, o tra altre persone estranee di riconosciuta competenza.

La Commissione può, però, essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque devono essere professori ufficiali dell'Università ed uno libero docente.

Art. 26. — Gli esami di profitto sono sostenuti prevalentemente sul programma del corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale dei candidati e la loro preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente.

E' in facoltà dello studente indicare, avvertendone il professore prima dell'inizio della sessione, su quale corso, fra quelli svolti sulla materia, intenda sostenere l'esame e sempre che abbia ottenuta l'attestazione di frequenza per il corso indicato.

Lo studente che non abbia superati gli esami nelle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere l'esame in quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Art. 27 — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali o di quelle complementari prescelte, ad eccezione delle lingue, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia;

b) nella discussione inoltre di due tesine su temi scelti, con l'approvazione del professore della materia, in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione di laurea.

La dissertazione di laurea deve essere depositata in segreteria quindici giorni prima della sessione d'esami, in tre copie; la segreteria, dopo aver accertato la regolarità della iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, ne trasmette una copia al rettore il quale designa il relatore.

Unitamente alla dissertazione scritta il candidato deve presentare in segreteria il titolo delle tesine, su apposito modulo recante la firma di approvazione dei professori con cui sono state concordate.

Le dissertazioni di laurea debbono essere conservate nell'archivio della segreteria.

Art. 28. — Tutti gli esami orali sono pubblici. Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti. In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Negli esami di profitto, compresi gli esami di lingue, il voto deve essere espresso in trentesimi.

Negli esami di laurea il voto deve essere espresso in relazione al massimo di centodieci, anche se la Commissione è composta di un numero di membri inferiore ad undici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1919.

Modificazione dello statuto della Fondazione scolastica « Felice Perrone » presso il Regio istituto tecnico « Antonio Maria Jaci » di Messina.

N. 1919. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono modificati gli articoli 4, 5, 8 dello statuto della Fondazione scolastica « Felice Perrone » presso il Regio istituto tecnico « Antonio Maria Jaci » di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1920.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Macerata.

N. 1920. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Macerata, e del SS. Sacramento, in Pollenza (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1921.

Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Macerata.

N. 1921. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Macerata:

1. Macerata - Confraternita di Maria SS. della Purità.
2. Macerata - Confraternita della Concezione in Santa Croce.
3. Macerata - Confraternita del SS. Sacramento in S. Michele Arcangelo.
4. Macerata - Confraternita del SS. Sepolcro.
5. Macerata - Confraternita di S. Giuseppe degli Agonizzanti.
6. Macerata - Confraternita dei Mercanti ed Artisti.
7. Colmurano - Confraternita del SS.mo Sacramento.
8. Colmurano - Confraternita della SS.ma Annunziata.
9. Tolentino - Confraternita del SS.mo Cuore di Gesù.
10. Tolentino - Confraternita del SS.mo Sacramento in Paternò.
11. Urbisaglia - Confraternita del SS.mo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1922.

Dichiarazione formale dei fini di n. 16 Confraternite della provincia di Campobasso.

N 1922. R. decreto 17 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Campobasso:

1. Bagnoli del Trigno - Confraternita della Madonna dei Miracoli.
2. Busso - Confraternita di Maria SS. del Carmine.
3. Castel del Giudice - Confraternita dell'Immacolata Concezione.
4. Cercepiccola - Confraternita del SS. Rosario.
5. Montenero Valcocchiaro - Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario.
6. Montenero Valcocchiaro - Confraternita di S. Maria del Carmine e di S. Antonio Abate.
7. Roccavivara - Confraternita di S. Clemente Martire.
8. Roccavivara - Confraternita del SS. Sacramento.
9. Rionero Sannitico - Confraternita del Purgatorio.
10. S. Elia a Pianisi - Confraternita del SS. Rosario e S. Rocco.
11. S. Elia a Pianisi - Confraternita del SS. Sacramento e del Carmine.
12. S. Elia a Pianisi - Confraternita del SS.mo Sacramento in Macchia Valfortore.
13. Vastogirardi - Confraternita del SS. Sacramento.
14. Vastogirardi - Confraternita della Madonna delle Grazie e della Beata Vergine della Visitazione.
15. Vastogirardi - Arciconfraternita di S. M. del Suffragio, Orazione e Morte.
16. Venafro - Confraternita del SS. Sacramento in Sesto Campano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.

Pianta organica del personale della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2533, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, con il quale è stato approvato il regolamento sull'istruzione industriale in applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali;

Visto il R. decreto 5 agosto 1932, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre stesso anno, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 275, con il quale è stata approvata la pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli;

Sentito il Comitato per le Regie stazioni sperimentali per le industrie, istituito con R. decreto 19 novembre 1931, n. 1188;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli è modificata come appresso:

1) Un direttore titolare.
2) Due aiuti.
3) Due assistenti.
4) Un segretario titolare.
5) Un vice-segretario titolare.
6) Personale di servizio (un custode e due inservienti) - Ruolo transitorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 59.

(4287)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 ottobre 1936-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 24 settembre 1935-XIII, con il quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvedeva allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) ed alla nomina di un commissario governativo, con le attribuzioni di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta alle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione dell'Azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

È confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) ed è sciolto il Collegio sindacale della Cassa stessa, ai sensi del titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(5693)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 ottobre 1936-XV.
Messa in liquidazione della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta l'opportunità di sostituire, nei confronti della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani, la procedura ordinaria di liquidazione in corso con la procedura speciale prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge suddetto;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

La procedura di liquidazione ordinaria della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani viene sostituita con la procedura speciale di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(5695)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 31 ottobre 1936-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV fra l'Italia e la Francia.

(5697)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota in data 27 ottobre 1936-XIV, n. 13020-11559-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190, del 18 agosto 1936-XIV, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna.

(5698)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 6 novembre 1936-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per L. 6.000.000, per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Majella.

(5699)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 5 novembre 1936-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia.

(5700)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 47783 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Tagliabue Celestina, domiciliata a Firenze — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168 — Numero del certificato provvisorio: 21880 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Vinco Carolina, vedova Da Madice, domiciliata a Bosco Chiesanuova (Verona) — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2755)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 220941 di L. 157,50, intestato ad Amoroso Caterina di Filiberto, moglie di Truda Giuseppe, domiciliata in Viggiano (Potenza), e vincolato quale dote costituita alla titolare col patto di riversibilità.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2744)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1936-XV - N. 215.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,78	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	87,95	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,29	Rendita 3,50 % (1906)	74 —
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	71,25
Belgio (Belga)	3,205	Id. 3 % lordo	53,25
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72,425
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	91,825
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,95
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,10
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,15
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,175
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,175
Olanda (Fiorino)	10,2564	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1936-XV - N. 216.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,70	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	87,95	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,28	Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	71,625
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo	53,325
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72,95
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92 —
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88,10
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,075
Islanda (Corona)	4,225	Id. id 5 % - Id. 1941	100.125
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,375
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,425
Olanda (Fiorino)	10,2354	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

76ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana.

Si notifica che nel giorno di sabato 28 corrente, alle ore 9 in Roma, in una sala al pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 76ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto saranno estratte n. 1392 obbligazioni sulle 61968 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1937, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1936 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(5701)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a confermare lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) già disposto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste; ed a sciogliere il Collegio sindacale della Cassa stessa ai sensi del titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che il commissario governativo della Cassa stessa, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto 24 settembre 1935-XIII, ha rinunziato all'incarico senza avere prese le consegne;

Dispone:

Il prof. Giuseppe Iannella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) ed i sigg. avv. Gaetano Marotti, don Michele Ziccardi e Matteo Marcasciano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5694)

Nomina del commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone la sostituzione della procedura ordinaria di liquidazione della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani con la procedura speciale, di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 66 del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina

il dottore Salvatore Perrera a commissario liquidatore ed i signori avv. Giovan Battista Pilati, rag. Gaspare Ficarra e Leonardo Garziano a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(5696)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 %.

Errata-corrige.

A pagina 6 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 1936-XIV:

alla 1ª colonna, 14ª riga della 10ª emiss. 5%, invece del n. 208725 leggasi n. 209725;

alla 2ª colonna, 57ª riga della 10ª emiss. 5%, invece del n. 245267 leggasi n. 254267;

alla 3ª colonna, 18ª riga della 11ª emiss. 5%, invece del n. 293673 leggasi n. 293672.

Roma, addì 10 novembre 1936 - Anno XV.

(5702)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 17 posti di ufficiale tecnico aggiunto nel ruolo del personale tecnico delle imposte di produzione (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il giorno 5 novembre 1935-XIV, registro n. 10 Finanze, foglio 313, col quale fu indetto un concorso per esami a 17 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico delle imposte di produzione (gruppo C);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con lo stesso decreto 26 ottobre 1935;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1. — È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 17 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico delle imposte di produzione (gruppo C).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Roma Felice	8.375	7.775	16.150
2	Argento Leonardo	8.425	7.412	15.837
3	Ferrari Leonardo, orfano di guerra	7.125	8.700	15.825
4	Pastorello Oliviero	7.375	8.050	15.425
5	Migliaccio Mario	7.750	7.325	15.075
6	Cavaciocchi Valdimiro	8 —	7.050	15.050
7	Bellizzi Francesco	7.750	7.287	15.037
8	Toreno Alessandro	7.875	7.150	15.025
9	Falcone Rosario	7.750	7.200	14.950
10	Greco Napoleone	7.075	7.870	14.945
11	Pinto Luigi	7.875	7.050	14.925
12	Alvino Vincenzo	8 —	6.912	14.912
13	Beltrami Ruggero, iscritto al P. N. F. ante marcia	7.150	7.750	14.900
14	Pietropaolo Vincenzo	7.250	7.600	14.850
15	Balletta Martino	7.875	6.962	14.837
16	Maino Aldo	7.500	7.325	14.825
17	Zoppoli Filippo	7.650	7.150	14.800
18	Lodi Edoardo	7.750	7.025	14.775
19	Gozzini Umberto, ex-combattente	7.750	7 —	14.750
20	Amicabile Sergio	7 —	7.700	14.700
21	Gallina Laerte	8.125	6.450	14.575
22	Schiano Antonio	7.750	6.800	14.550
23	Di Giovanni Oreste, orfano di guerra	7.775	6.700	14.475
24	De Filippis Paolo	7.125	7.325	14.450
25	Totaro Nardino	7.125	7.300	14.425
26	Migliaccio Augusto	7.125	7.280	14.405
27	Nobili Giulio, iscritto P. N. F. ante marcia	7.600	6.800	14.400
28	Mattioli Arnaldo	7.500	6.725	14.225
29	Tobia Umberto	7.225	6.912	14.137
30	Armato Baldassare	7.375	6.737	14.112
31	Pietrafesa Francesco	8 —	6 —	14.000
32	Coli Fabrizio	7.075	6.875	13.950
33	Giordano Luigi	7 —	6.825	13.825
34	Miglio Fausto	7.300	6.450	13.750
35	Farris Arnaldo	7.125	6.600	13.725
36	Cuomo Renato	7.625	6 —	13.625
37	Camerlengo Raffaele	7.250	6.200	13.450
38	Bitti Vittorio	7.400	6 —	13.400
39	Di Gregorio Candido	7.250	6.125	13.375
40	Ratti Iginio	7 —	6.200	13.200
41	De Feo Vittorio	7.125	6 —	13.125

Art. 2. — I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Roma Felice.
2. Argento Leonardo.
3. Ferrari Leonardo.
4. Pastorello Oliviero.
5. Migliaccio Mario.
6. Cavaciocchi Valdimiro.
7. Bellizzi Francesco.
8. Toreno Alessandro.
9. Falcone Rosario.
10. Greco Napoleone.
11. Pinto Luigi.
12. Alvino Vincenzo.
13. Beltrami Ruggero.
14. Pietropaolo Vincenzo.
15. Gozzini Umberto, ex-combattente.
16. Di Giovanni Oreste, orfano di guerra.
17. Nobili Giulio, iscritto al P. N. F. ante marcia.

Art. 3. — I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Balletta Martino.
2. Maino Aldo.
3. Zoppoli Filippo.
4. Lodi Edoardo.
5. Amicabile Sergio.
6. Gallina Laerte.
7. Schiano Antonio.
8. De Filippis Paolo.
9. Totaro Nardino.
10. Migliaccio Augusto.
11. Mattioli Arnaldo.
12. Tobia Umberto.
13. Armato Baldassare.
14. Pietrafesa Francesco.
15. Coli Fabrizio.
16. Giordano Luigi.
17. Miglio Fausto.
18. Farris Arnaldo.
19. Cuomo Renato.
20. Camerlengo Raffaele.
21. Bitti Vittorio.
22. Di Gregorio Candido.
23. Ratti Iginio.
24. De Feo Vittorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* BIANCHINI.

(4327)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario consorziale.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 27961 del 22 maggio 1935-XIII con il quale veniva bandito il concorso per i posti di veterinario dei consorzi aventi sede a Francavilla di Sicilia, Spadafora, Montalbano d'Elicona e Tusa, vacanti di titolari al 30 aprile 1935-XIII;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936, n. 149 e successive modifiche, nonchè la graduatoria dei nove candidati, che hanno partecipato al concorso da essa formata con verbale in data 4 luglio 1936-XIV;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai quattro posti di veterinario consorziale vacanti di titolare nella provincia di Messina al 30 aprile 1935-XIII nell'ordine seguente:

1. Dott. Fiore Fulgenzio di Pasquale . . con punti 16,44 su 50
2. Dott. Famulari Francesco fu Santi . » » 14,11 su 50
3. Dott. Pantano Filippo fu Gaetano . » » 12 su 50
4. Dott. Mauro Giovanni di Sigismondo » » 11,77 su 50
5. Dott. Trifirò Franco di Ignazio . . » » 10,77 su 50
6. Dott. Muscolino Silvio di Onofrio . » » 10,11 su 50
7. Dott. Atzori Livio di Benedetto . . » » 9,55 su 50
8. Dott. Campisi Paolo di Luigi Antonio » » 9,33 su 50
9. Dott. Piscitello Rosario di Carmelo . » » 4,44 su 50

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio degli annunzi legali della Provincia di Messina e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Kaggi, Graniti, Spadafora, Villafranca Tirrena, Rometta, Montalbano d'Elicona, Basicò, Tripi, Tusa, Castel di Lucio, Motta d'Affermo e Pettineo.

Messina, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto di eguale numero e data, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai quattro posti di veterinario consorziale, vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che le sedi vacanti di titolare in base al bando di concorso di cui al decreto prefettizio n. 27961 del 22 maggio 1935-XIII sono quelle del Consorzio di Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Kaggi e Graniti con sede a Francavilla di Sicilia; del consorzio Spadafora, Villafranca Tirrena e Rometta con sede a Spadafora; del consorzio Montalbano d'Elicona, Basicò e Tripi, con sede a Montalbano d'Elicona; del consorzio Tusa, Castel di Lucio, Motta d'Affermo e Pettineo con sede a Tusa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di veterinario consorziale, vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII, sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria e alle sedi richieste in ordine di preferenza:

1. Dott. Fiore Fulgenzio di Pasquale, consorzio con sede a Francavilla;
2. Dott. Famulari Francesco fu Santi, consorzio con sede a Tusa;
3. Dott. Pantano Filippo fu Gaetano, consorzio con sede a Montalbano d'Elicona;
4. Dott. Mauro Giovanni di Sigismondo, consorzio con sede a Spadafora.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Messina e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Kaggi, Graniti, Spadafora, Villafranca Tirrena, Rometta, Montalbano d'Elicona, Basicò, Tripi, Tusa, Castel di Lucio, Motta d'Affermo e Pettineo.

Messina, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

(4292)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.